



## **Al vaglio del giudice penale l'ordine di rimpatrio emesso dal Questore**

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2365/19, depositata il 18 gennaio.

Il Supremo Collegio ribadisce che può essere disapplicato dal giudice penale il solo provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore se privo di motivazione o insufficientemente motivato. Infatti il giudice penale deve procedere alla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge nelle quali rientra *«l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità»* del destinatario dell'ordine. Di conseguenza il medesimo Giudice non può *«sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge»*. Ebbene, il provvedimento questorile, vertendo su un giudizio prognostico di pericolosità sociale dell'imputato, deve riferirsi a elementi di fatto dediti alla commissione di reati che possano dunque offendere o mettere in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica. Nel caso di specie, poiché attraverso il provvedimento questorile emergevano solo generiche espressioni prive di riferimenti a fatti concreti e modalità di condotte prive di rilevanza penale, la S.C. annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

**Fonte: D&G**

**Agosto 2019**

**Avv. E. Oropallo**